

(N. 1967)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PETRONIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1982

#### Dispositivo di equipaggiamento degli autoveicoli nel caso di trasporto di infermi

ONOREVOLI SENATORI. — La circolazione dei veicoli sulle strade ha avuto sempre aspetti di estrema complessità sia sul piano economico che sociale. A questa particolare caratteristica deve corrispondere una dinamicità della disciplina giuridica, che deve pertanto rinnovarsi continuamente per tenere conto delle varie condizioni di fatto che si possono verificare.

In questi ultimi anni lo sviluppo della motorizzazione è esploso con estrema intensità creando complessi problemi sia per quanto concerne le infrastrutture stradali sia per quanto concerne la prevenzione degli incidenti.

D'altra parte l'autoveicolo s'impone ormai non solo come indispensabile mezzo di locomozione, ma soprattutto come valido strumento dell'attività lavorativa.

Purtroppo l'uso di questo mezzo di locomozione non è esente da pericoli.

Si evince dalle statistiche una dolorosa testimonianza di incidenti stradali, che causano quotidianamente lesioni alle persone. In questi casi si presenta, a volte, la necessità di trasportare i feriti al più vicino pronto soccorso anche con mezzi privati di locomozione. Purtroppo, chi trasporta con auto privata un ferito o un infermo non ha alcuna possibilità di segnalare che sta trasportando il ferito se non premendo il clacson e sventolando un fazzoletto. Ciò diventa estremamente difficile e pericoloso per chi deve guidare. Da qui, onorevoli colleghi, la necessità di presentare il disegno di legge diretto a rendere obbligatorio l'uso di un dispositivo di segnalazione visiva, facile e di basso costo, per indicare simile evenienza.

Si suggerisce, pertanto, l'adozione di una bandierina bianca, attraversata da un con-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

trassegno di croce rossa al centro, con impresso un segno, in rosso, di H, nel riquadro superiore destro, sorretta da un'asticella metallica da agganciare, in caso di necessità, alla basetta del gocciolatoio all'altezza della portiera sinistra. Questo mezzo di segnalazione permette al conducente del veicolo di avere diritto di precedenza e di poter percorrere nei centri urbani le corsie preferenziali.

Allo scopo di assicurare uniformità ed efficienza all'attuazione della norma, si prospetta la necessità di fissare le caratteristiche tecniche del dispositivo, prevedendo un decreto da emanarsi da parte del Ministro dei trasporti.

Il disegno di legge, per la sua stessa natura, non comporta onere finanziario per lo Stato e, pertanto, si auspica una sollecita approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Gli autoveicoli devono essere equipaggiati con dispositivo di segnalazione visiva nel caso che si trasporti un malato o un ferito.

## Art. 2.

Il dispositivo consiste in una bandiera bianca, attraversata da un contrassegno di croce rossa con impresso un segno di H in rosso, sorretta da un'asticella metallica da agganciare nel gocciolatoio sinistro dell'autovettura.

## Art. 3.

Gli autoveicoli che espongono, nel caso di trasporto di un infermo o di un ferito, il dispositivo di cui all'articolo 2 hanno diritto di precedenza e di percorrere le corsie preferenziali.

## Art. 4.

Il dispositivo di cui all'articolo 2 è soggetto ad omologazione da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della MCTC, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Nello stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

## Art. 5.

Con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite le prescrizioni tecniche, nonchè le caratteristiche costruttive funzionali e di montaggio.